



COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°17 del Reg. data 25-06-2026

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025).

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:30 e segg., nell'aula conferenze di Palazzo Partanna convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Russo Sebastiano	P	Grasso Alfio Antonino	P
Cristaldi Rosanna	P	La Rosa Giuliano	P
Sciuto Rosaria	P	Sanfilippo Vincenzo	P
La Rosa Venera Antonella	P	Guliti Alfredo	P
Nicolosi Carmelo Alfio	A	La Rosa Domenico	P
Ferlazzo Claudia	P	Musumeci Daniela	A

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Randazzo Flavio**.

Il Presidente **DOTTORE Russo Sebastiano**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all'appello nominale, Presenti 10 Assenti 2,

DELIBERA

☒ Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche/integrazioni:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 21-05-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025)

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere

F.to Leonardi Francesco

Proponente / Redigente il Funzionario

F.to Dott.ssa D'Arrigo Marina Maria

Premesso che:

- la Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio per il 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 "Supplemento ordinario n. 42/L" ha previsto la possibilità per gli enti locali di introdurre "autonomamente" forme di definizione agevolata degli obblighi tributari, ma anche di natura patrimoniale, in precedenza in tutto o in parte non adempiuti. In particolare, l'articolo 1, commi 102-110, della legge di bilancio dispone la facoltà per gli enti locali di introdurre, mediante l'adozione di specifico regolamento e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, forme di definizione che prevedano la riduzione/esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire a chi non lo ha fatto nei termini previsti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente. Possono essere oggetto della definizione agevolata tutti i tributi gestiti dall'ente locale (con la sola eccezione, pertanto, dell'addizionale IRPEF) nonché le entrate di natura patrimoniale;
- il suddetto regolamento deve disciplinare le modalità, i termini, le entrate da inserire nella definizione agevolata, l'entità e la tipologia di agevolazioni che si intendono proporre ai cittadini.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2026, avente ad oggetto "Mozione ex art. 33 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Adesione del Comune di Viagrande alla "Definizione agevolata 2026" delle entrate comunali (c.d. rottamazione quinquies) e avvio tempestivo delle procedure".

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 17 del 11.03.2026 "Definizione Agevolata in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali (Legge di Bilancio 2026 art. 1, co. 102-110) - Atto di indirizzo".

Dato atto che con delibera consiliare n. 7 del 30.03.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Dato Atto che:

- lo strumento della definizione agevolata delle entrate comunali rappresenta un'opportunità per i cittadini che per qualsiasi ragione non sono riusciti ad adempiere in maniere puntuale ai loro obblighi tributari e/o patrimoniali nei confronti dell'Ente;
- la definizione agevolata dei tributi locali e delle sanzioni del Codice della Strada può rappresentare un'opportunità per il Comune di migliorare i propri flussi finanziari di entrata;
- può rappresentare per l'Ente una possibilità di definire in modo bonario eventuali contenziosi in atto o prevenire nuove liti.

Dato atto che le Commissioni consiliari permanenti in seduta congiunta hanno proceduto allo studio del Regolamento.

Visto il Regolamento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e la documentazione ad esso allegata.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, Il cui comma 1 dispone che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2026.

Dato atto che la definizione agevolata proposta non altera gli equilibri di bilancio, considerato che l'entità del debito finanziario interessato a titolo di sorte capitale è congrua con le entrate riaccertate in bilancio con delibera di G.M. n. 26 del 15.04.2026, oltre ad essere salvaguardata dal Fondo crediti di dubbia esigibilità come da prospetto di calcolo allegato.

Acquisiti i debiti pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Richiesto il debito parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del Tuel, che viene allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale

Visti:

- L.R. n.44/91;
- D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Statuto comunale vigente;
- Regolamento di contabilità.

PROPONE

Di approvare la parte narrativa del presente atto che si intende interamente richiamata in ogni sua parte.

Di approvare il Regolamento di Definizione Agevolata delle Entrate Comunali e la relativa modulistica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di demandare al Responsabile dell'Area Finanza e Programmazione Economica tutti gli atti necessari per la piena attuazione al regolamento che si approva.

Di approvare con immediata esecutività il presente atto, considerato l'interesse pubblico ricoperto dalla Definizione Agevolata.

Di dare atto che il presente Regolamento acquisterà efficacia con la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e sarà trasmesso a soli fini statistici al Mef entro 60 gg. dall'adozione.

Proposta di deliberazione – Reg. n. 14 del 21-05-2026

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Lì, 09-06-2026

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa D'Arrigo Marina Maria

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 09-06-2026

F.to Dott.ssa D'Arrigo Marina Maria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsioni	Impegni ad oggi	Disponibilità
----------	--------	----------	------------	-----------------	---------------

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 09-06-2026

F.to Dott.ssa D'Arrigo Marina Maria

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano

F.to Cristaldi Rosanna

Il Presidente del C. C.

F.to DOTTORE Russo Sebastiano

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Randazzo Flavio

E' copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Lì _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

F.to Cristaldi Pasqualina.

Lì 25-06-2026

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico al n. **897** del registro in data **30-06-2026**

L'addetto alla pubblicazione

Lì 30-06-2026

F.to Cristaldi Pasqualina.

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 30-06-2026 al 15-07-2026 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

*Il Responsabile del Servizio
Protocollo*

Lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal **30-06-2026** al **15-07-2026** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Randazzo Flavio

Lì _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Randazzo Flavio

Lì 25-06-2026



COMUNE DI VIAGRANDE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali di cui all'art. 2, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii., di accertamenti di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 alla data del presente Regolamento.

Articolo 2 – Oggetto e termini della Definizione Agevolata

1. Sono oggetto della Definizione Agevolata le seguenti entrate comunali:
 - **a) ingiunzioni di pagamento emesse dall'agente riscossore AREA S.r.l., incaricata da questo Comune per la riscossione coattiva dei seguenti tributi e violazioni:**
 - IMU relativa agli anni: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 - TASI relativa agli anni: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 - TARI per omesse/infedeli dichiarazioni 2014 e per omesse/parziali dichiarazioni e pagamenti di competenza degli anni dal 2015 al 2018
 - Violazioni del Codice della Strada anni dal 2018 al 2022
 - **b) accertamenti di pagamento emessi dal Comune per i seguenti tributi e violazioni:**
 - IMU relativa agli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 - TASI 2019
 - TARI per omesse/ infedeli dichiarazioni e omessi pagamenti relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 - Violazioni del Codice della strada commesse nel 2023 e nel 2024
2. Rientrano nella Definizione Agevolata i debiti scaricati, per procedure coattive non andate a buon fine o per mancata notifica dall'Agente Riscossore Area s.r.l. , non ancora prescritti/decaduti.
3. Sono esclusi dalla Definizione Agevolata disciplinata dal presente Regolamento:
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia Nazionale delle Entrate-Riscossione;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente Regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;

- addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non espressamente indicata o non rientrante nella competenza regolatoria comunale.

4. Le finalità dell'Istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

5. Il Comune promuove adeguata informazione ai cittadini mediante campagne pubbliche e strumentali digitali, garantendo trasparenza e accessibilità alla visura.

Articolo 3 – Modalità e termini della Definizione Agevolata

1. Il debito risultante dal mancato pagamento dei tributi e delle violazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, può essere estinto versando in **unica soluzione entro 30 giorni** dall'adesione alla Definizione Agevolata (per le pratiche gestione dall'Agente Riscossore Area s.r.l.) o dall'accettazione da parte del Comune dell'istanza di cui all'art. 4 **le somme dovute a titolo di sorte capitale (del debito originario o residuo) e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese** per diritti di notifica e di riscossione, oltre a, se dovuti, oneri di aggio e spese per le procedure esecutive e cautelari.

Per le violazioni del Codice della Strada possono essere stralciate soltanto gli importi maturati a titolo di maggiorazioni semestrali (art. 27, comma 6, L. 689/1981) e gli interessi di mora. Le maggiorazioni ex art. 203 del D.Lgs. 285/1992 restano integralmente dovute.

2. I debiti oggetto della definizione agevolata possono essere estinti con un **versamento dilazionato in rate** alle quali si applicano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli **interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento** secondo le seguenti modalità:

➤ **Accertamenti esecutivi affidati all'agente riscossore AREA s.r.l.:**

- numero massimo di 24 rate;
- importo minimo della rata 50 euro.

➤ **Accertamenti di cui all'art. di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 non avviati a coattivo**

- fino a 1.000 euro della sorte capitale in numero massimo di 14 rate d'importo minimo ciascuna di 50 euro;
- da 1.001 euro a 3.000 euro della sorte capitale in un numero massimo di 20 rate;
- da 3.001 euro a 5.000 euro della sorte capitale in un numero massimo di 36 rate;
- da 5.001 euro a 25.000 euro della sorte capitale in un numero massimo di 48 rate;
- da 25.001 euro della sorte capitale in un numero massimo di 60 rate.

La scadenza della prima rata è fissata entro 30 giorni dall'accettazione della definizione agevolata.

3. Gli scaglioni di cui al comma 2 sono riferiti all'importo a debito della sorte capitale per singola tipologia di tributo o violazione, anche quale somma di più anni interessati dalla Definizione

Agevolata.

Articolo 4 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Per i debiti tributari e patrimoniali avviati alla riscossione presso la società Area s.r.l. il contribuente potrà gestire entro il 31.10.2026 in autonomia, tramite l'apposita sezione del Portale dell'Agente Riscossore, la Definizione Agevolata.

Il Portale mostrerà le pratiche, i relativi importi e le modalità di adesione alla Definizione ed il contribuente, **tramite autenticazione mediante SPID**, potrà decidere se aderire o meno.

2. Per le pendenze debitorie dei tributi – IMU, TASI e TARI – non avviati alla riscossione coattiva o scaricati dall'agente Area s.r.l. i contribuenti possono consultare il “dovuto” accedendo all'area personale del sito istituzionale, tramite CIE o SPID, ovvero possono richiedere entro il 31.07.2026, anche tramite delegato munito di autorizzazione per iscritto a compiere atti in nome e per conto di un altro soggetto (delegante), alla PEC: **ragioneria@pec.comune.viagrande.ct.it, le posizioni tributarie aperte.**

Per le sanzioni del Codice della Strada la richiesta del carico pendente deve essere inviata agli uffici della Polizia Municipale alla PEC: **poliziamunicipale@pec.comune.viagrande.ct.it**.

Le posizioni debitorie aperte possono essere richieste utilizzando i modelli **All. a-1 per i tributi e All.a-2 per le sanzioni del codice della strada**.

Gli Uffici comunicano entro il 16.09.2026, l'ammontare delle pendenze debitorie che possono essere oggetto di Definizione Agevolata. La comunicazione ha valore meramente informativo e non costituisce provvedimento di accoglimento.

LE ISTANZE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA per le pendenze debitorie non avviati alla Riscossione coattiva o scaricati da Area s.r.l., **compilate esclusivamente utilizzando i modelli, pubblicati sul sito istituzionale, All. b-IMU, All. b-TASI, All. b-TARI e All. c-CdS, devono essere inoltrate alle PEC:**

ragioneria@pec.comune.viagrande.ct.it (tributi)

o

poliziamunicipale@pec.comune.viagrande.ct.it (sanzioni CdS)

ENTRO E NON OLTRE il 16.10.2026.

All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero l'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente.

In tale istanza il debitore dovrà espressamente indicare la modalità prescelta di estinzione delle pendenze debitorie secondo quanto previsto dall'art. 3.

La DEFINIZIONE AGEVOLATA per le pendenze debitorie non avviati alla Riscossione coattiva o scaricati da Area s.r.l. potrà essere gestita anche tramite il sito istituzionale dell'Ente, accedendo con SPID o CIE all'area personale; l'utente potrà consultare i tributi non saldati e gli accertamenti IMU, TARI e TASI notificati di cui è intestatario (in appendice GUIDA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA TRAMITE SITO ISTITUZIONALE).

Ai fini dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la

compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il contribuente decade dalla Definizione Agevolata nei seguenti casi:
 - mancato pagamento dell'importo in unica soluzione oltre 5 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
 - mancato pagamento di due rate, anche non consecutive oltre 5 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
 - mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie.
3. In caso di decadenza, il debito originario riprende vigore per intero con sanzioni e interessi nella misura originaria. I pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Gli Uffici procedono alla riscossione coattiva dell'importo residuo.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

1. Sono compresi nella definizione agevolata anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili di cui all'art. 2, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art.5.

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Il debitore assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, costituisce proposta di regolazione delle spese di lite in compensazione, ai sensi della normativa processuale vigente. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.